

N. 00098/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00226/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2015, proposto da:

contro

Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso per legge dagli avv.
Domenico De Nardis, Andrea Liberatore, domiciliata in L'Aquila,
viale XXV Aprile;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della
delibera della giunta comunale n. 75 del 27 febbraio 2015 con cui
il comune dell'Aquila ha disposto che "le forme assistenziali
onerose dovranno cessare tutte alla data del 31.03.2015"***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare appare priva di fondamento in quanto la delibera impugnata è congruamente motivata sia con riferimento all'entità delle risorse disponibili, sia con riferimento alla loro più razionale utilizzazione; considerato che rientra nella potestà dell'Amministrazione la scelta in ordine alla migliore e più opportuna utilizzazione e distribuzione delle risorse disponibili tra le diverse misure assistenziali a disposizione dei cittadini; considerato che, attesa l'oggetto della controversia, possono compensarsi le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 27

maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Maria Abbruzzese, Consigliere

Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)